



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 294 del 28 MAG. 2025

OGGETTO: rinnovo della convenzione passiva con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per il servizio di Medicina Trasfusionale - triennio 2024-2026. Determinazioni conseguenti: liquidazione delle prestazioni anno 2024.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 28 MAG. 2025 allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- € 686.049,84 già contabilizzati nel Bilancio d'Esercizio 2024, per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2024, ai seguenti Conti Economici:
 - n. 500.010.00008 "Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione" per € 609.367,33;
 - n. 510.010.00030 "Prestazioni sanitarie" da ASST/ATS/ Regione per € 76.682,51;
- € 1.461.000,00 da contabilizzare ai Conti Economici dei Bilanci Preventivi degli anni 2025 e 2026, così suddivisi:
 - € 730.500,00, per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2025, ai conti economici:
 - n. 500.010.00008 "Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione" per € 610.000,00;
 - n. 510.010.00030 "Prestazioni sanitarie" da ASST/ATS/ Regione per € 120.000,00;
 - n. 50003000039 "Altri beni sanitari da ATS/ASST/IRCCS/Regione" € 500,00;
 - € 730.500,00, per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026, ai conti economici:
 - n. 500.010.00008 "Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione" per € 610.000,00;
 - n. 510.010.00030 "Prestazioni sanitarie" da ASST/ATS/ Regione per € 120.000,00;
 - n. 50003000039 "Altri beni sanitari da ATS/ASST/IRCCS/Regione" € 500,00

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Marignoni

Emilia Marignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 294 del 28 MAG. 2025

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Visti:

- l'art. 15, comma 1, della Legge 07/08/1990, n. 241 che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 43, comma 3, della Legge 27/12/1997, n. 449 che consente alle amministrazioni pubbliche di "stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari", al fine di perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- art. 1, comma 2, lett. a), della Legge Regionale 27/12/2006, n. 30, come sostituito dalla Legge Regionale 06/08/2010, n. 14 e successivamente modificato dalla Legge Regionale 27/11/2020, n. 22 che stabilisce che gli enti appartenenti al SSL svolgano, tra loro, prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

Richiamati:

- la legge 21/10/2005, n. 219 e ss.mm.ii. "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati" con la quale sono stati delineati i principi, gli obiettivi strategici e gli elementi innovativi del sistema nazionale per lo svolgimento delle attività trasfusionali;
- la DGR del 06/09/2013 n. X/611 "Riorganizzazione delle attività trasfusionali regionali, definizione dei criteri e approvazione del Programma Preliminare proposto da AREU/SRC - Struttura Regionale di Coordinamento", con la quale Regione Lombardia ha definito le linee guida e il percorso attuativo per il programma di riorganizzazione ed efficientamento dell'intero sistema trasfusionale regionale in un'ottica di razionalizzazione delle attività e delle relative risorse;
- la DGR del 04/04/2014 n. X/1632 "Determinazioni conseguenti alla D.G.R. n. X/611 del 6 settembre 2013 in ordine al modello di riorganizzazione delle attività trasfusionali regionali", che definisce il modello di riorganizzazione del sistema sangue regionale e le relative procedure in un'ottica di centralizzazione e semplificazione dei Centri SIMT, stabilendo tra l'altro l'afferenza dell'allora A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini al SIMT dell'IRCCS Policlinico di Milano;
- la DGR del 07/05/2018 n. XI/83 "Recepimento dell'accordo stato-regione del 25/05/2017 (rep. Atti 85/csr) concernente lo schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 294 del 28 MAG. 2025

trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale":

- di recepimento dei contenuti dell'accordo Stato-Regioni;
 - di approvazione dello schema tipo di convenzione da utilizzare per le convenzioni tra le strutture sanitarie pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate prive di servizio trasfusionale per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni sanitarie di medicina trasfusionale;
 - di determinazione del tariffario delle attività di medicina trasfusionale, oltre all'aggiunta di una quota forfettaria di € 50,00 per ogni unità di sangue ed emocomponente fornito dall'Azienda sede del servizio trasfusionale per le attività di gestione di tali prodotti e per la formazione;
- l'Accordo Stato – Regione del 17/06/2021 (rep. Atti 90/csr) *"Aggiornamento dell'Accordo Stato – Regioni del 20/10/2015 in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasma derivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambi tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni"*;
- la DGR 16/12/2024 n. XII/3630 di *"Approvazione del nomenclatore tariffario regionale dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica ai sensi dello Schema di Decreto di cui all'Intesa Stato Regioni del 14 novembre 2024 (rep atti 204/csr)"*, con efficacia a far data dal 30.12.2024, rideterminato nei limiti delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al suindicato Schema di Decreto ministeriale del 24/11/2024;
- la DGR 30/12/2024 n. XII/3720 *"Determinazioni in ordine agli Indirizzi di Programmazione del SSR per l'anno 2025" – ALL. E punto 6 "Rete trasfusionale"* che prevede per le ASST/IRCCS l'implementazione di misure formative, organizzative e tecnologiche per migliorare l'efficienza e la sicurezza nel processo trasfusionale, soprattutto attraverso l'implementazione delle tecnologie informatiche per la tracciabilità del flusso di lavoro, a partire dalla richiesta trasfusionale informatizzata (Emoward) e l'utilizzo di frigoemoteche sotto controllo remoto nelle strutture sanitarie ove la consegna delle unità da trasfondere non possa essere gestita direttamente dal SIMT di riferimento;

Premesso che l'ASST Gaetano Pini-CTO e la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, quest'ultima quale SIMT di afferenza territoriale, intrattengono, a partire dal 2015, senza soluzione di continuità, un rapporto di collaborazione per l'erogazione, in favore di questa Azienda, avente ad oggetto il servizio di medicina trasfusionale e prestazioni specialistiche ad esso correlate, da ultimo rinnovato con deliberazione DG n. 58 del 26/01/2023, per il triennio 2021-2023;

Dato atto dell'istruttoria intercorsa tra le parti, di seguito sintetizzata:

- con nota del 05/09/2023, l'ASST Gaetano Pini-CTO, in considerazione della scadenza contrattuale al 31/12/2023, ha richiesto alla suindicata Fondazione la disponibilità al rinnovo della convenzione, alle medesime condizioni, per l'effettuazione di prestazioni di medicina trasfusionale per il triennio 2024 – 2026;
- con nota del 20/12/2023, nelle more del perfezionamento degli atti, l'ASST Gaetano Pini-CTO ha richiesto e successivamente ottenuto dalla Fondazione Policlinico, giusta comunicazione del 02/04/2024, agli atti, garanzia di continuità nell'erogazione delle prestazioni in essere, a far data dal 01/01/2024 per il triennio 2024/2026;
- in data 15/10/2024 la Fondazione Policlinico ha trasmesso la bozza di convenzione per condividerne il contenuto;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 294 del 28 MAG. 2025

- con nota del 26/11/2024, la UOC Affari Generali e Legali, con riferimento al testo di convenzione all'uopo ricevuto, ha avviato l'istruttoria coinvolgendo, per la parte clinica, il Centro Trasfusionale della Fondazione e il Laboratorio Analisi dell'ASST, per la parte operativa i Responsabili aziendali della UOC Sistemi informativi, Ingegneria Clinica, Gestione Acquisti ai fini da un lato, della predisposizione di una procedura per la messa in sicurezza del processo trasfusionale; dall'altro per la programmazione di interventi di efficientamento del servizio in argomento, così come previsto dalla suindicata DGR n. XII/3720/2024;
- con nota del 10/01/2025, in riscontro alla richiesta dell'ASST del 20/12/2024, depositate in atti, la Fondazione ha comunicato la disponibilità alla prosecuzione dei rapporti senza soluzione di continuità, in corso di formalizzazione, relativi all'esecuzione delle prestazioni di medicina trasfusionale;
- al termine della negoziazione che ha interessato anche aspetti amministrativi, in data 19/05/2025, l'ASST ha trasmesso il testo di convenzione revisionato, condiviso dalla Fondazione Policlinico in data 27/05/2025, unitamente agli allegati (ALL.1 elenco delle prestazioni di medicina trasfusionale e ALL. 2 sul trattamento dei dati personali);

Visto lo schema di convenzione concordato tra le parti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede, tra l'altro:

- per la Fondazione IRCCS Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico l'impegno a:
 - garantire la disponibilità delle attività trasfusionali 24 ore su 24 direttamente o attraverso la rete trasfusionale regionale, secondo la programmazione regionale;
 - definire tipologie di prodotti e prestazioni e modalità di erogazione degli stessi come descritto nell'allegata convenzione;
- per l'ASST Gaetano Pini – CTO l'impegno a corrispondere alla Fondazione:
 - le tariffe previste per la cessione di sangue e degli emocomponenti, in ottemperanza al vigente tariffario regionale (art. 10);
 - la quota forfettaria di € 50,00 per ogni unità di sangue ed emocomponente fornito dalla Fondazione, comprensiva della gestione di tali prodotti e dell'attivazione di incontri riguardanti la Medicina Trasfusionale, rivolti a medici e professionisti sanitari dell'ASST Gaetano Pini – CTO;
 - la quota di € 5,00 per l'apposizione del rilevatore di temperatura sulle unità di sangue consegnate dalla Fondazione per pazienti alloimmunizzati, o nei casi di malfunzionamento dell'Haemobank o sulle unità di 0 negativo per le emergenze non allocate nell' Haemobank;

Preso atto che l'onere a carico dell'ASST G. Pini – CTO, per le prestazioni eseguite nel corso dell'anno 2024, ammontante a complessivi € 686.049,84, risulta essere stato contabilizzato nel Bilancio d'Esercizio anno 2024;

Dato atto che, come attestato dalle competenti UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità e UOC Affari Generali e Legali, l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento per gli anni 2025 - 2026, pari ad € 1.460.000,00, è annotato ai conti di Bilancio indicati nel primo foglio della presente deliberazione;

Considerato che l'art. 1 della convenzione prevede la nomina da parte del Direttore Sanitario dell'ASST Gaetano Pini-CTO del referente aziendale per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, con il compito, tra l'altro, di partecipare al Comitato del buon uso del sangue della Fondazione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 294 del 28 MAG. 2025

Ritenuto, per quanto precede, di:

- autorizzare il rinnovo della convenzione passiva con la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il servizio di medicina trasfusionale in favore dei pazienti dell'ASST Gaetano Pini –CTO, con valenza sino al 31/12/2026;
- prendere atto della liquidazione in favore della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico dell'importo di complessivi € 685.804,59, in relazione alle prestazioni rientranti nel Servizio di medicina trasfusionale rese in favore dei pazienti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, nel periodo 01/01/2024 – 31/12/2024;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario conservato in atti;

Dato atto che con il presente provvedimento il dott. Paolo Paparella Direttore della UOC Patologia Clinica e dell'Apparato Locomotore è designato quale referente aziendale per lo svolgimento ed il monitoraggio delle attività di cui alla presente convenzione ed è delegato a partecipare al Comitato del buon uso del sangue della Fondazione;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare il rinnovo della convenzione con la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, disciplinante condizioni, termini e modalità di svolgimento del servizio di medicina trasfusionale in favore dei pazienti dell'ASST Gaetano Pini – CTO, per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2026;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare il rinnovo della convenzione passiva con la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, unitamente agli allegati, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, disciplinante condizioni, termini e modalità di svolgimento del servizio di medicina trasfusionale in favore dei pazienti dell'ASST Gaetano Pini –CTO, per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2026;
2. di demandare l'attuazione ed il monitoraggio delle attività di cui alla presente convenzione al dott. Paolo Paparella Direttore della UOC Patologia Clinica e dell'Apparato Locomotore dell'ASST Gaetano Pini-CTO e di delegarlo a partecipare al Comitato del buon uso del sangue della Fondazione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 294 del 28 MAG. 2025

3. di prendere atto che l'onere inerente le prestazioni eseguite nel corso dell'anno 2024, ammontante a complessivi € 686.049,84, risulta essere stato contabilizzato nel Bilancio del rispettivo esercizio;
4. di dare atto che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, per gli esercizi 2025 - 2026, di € 1.461.000,00 è annotato ai conti di Bilancio indicati nel primo foglio della presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: Dott.ssa Annalisa La Placa
(Atti n. 2025- 1.1.3 / 3.9)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 294 del 28 MAG. 2025

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 29 MAG. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 7 pagine e n. 3 allegati

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE

TRA

La Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, con sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, C.F. e P.I. n. 04724150968, di seguito denominata "Azienda fornitrice", nella persona del Direttore Generale Dott. Matteo Stocco, domiciliato per la carica presso detta sede,

E

l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Pini-CTO, con sede in Milano Piazza Cardinal Ferrari n 1, C.F. e P.I. n.09320530968, di seguito denominata "Struttura sanitaria ricevente", nella persona del legale rappresentante, il Direttore Generale, Dott.ssa Paola Lattuada, domiciliato per la carica presso detta sede

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Oggetto della convenzione è la fornitura di:
 - a) emocomponenti per uso trasfusionale;
 - b) emocomponenti per uso non trasfusionale;
 - c) prestazioni di medicina trasfusionale;
 - d) attività di controllo sulla preparazione ed applicazione di unità di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale prodotti al di fuori dei servizi trasfusionali, ai sensi della normativa vigente;
2. Il Direttore Sanitario della Struttura sanitaria ricevente è responsabile delle attività trasfusionali e nomina, tra i medici operanti nella struttura, il referente per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, definite

nello specifico, nella procedura P.50.515-A paragrafo 3 e P.50.515-A.M.01. secondo modalità condivise tra le parti. Il referente della Struttura sanitaria ricevente partecipa al Comitato del buon uso del sangue dell'Azienda fornitrice.

ARTICOLO 2

(Obblighi delle parti)

1. L'Azienda fornitrice rende disponibile la normativa vigente di riferimento ed i relativi aggiornamenti e si impegna a:
 - a) garantire la disponibilità delle attività trasfusionali 24 ore su 24 direttamente o attraverso la rete trasfusionale regionale, secondo la programmazione regionale;
 - b) definire tipologie di prodotti e prestazioni e modalità di erogazione degli stessi come risultano dal repertorio allegato alla presente convenzione;
 - c) fornire, in applicazione della normativa vigente, le procedure relative a:
 - 1) richiesta di emocomponenti, ivi compresa la richiesta urgente ed urgentissime ed emocomponenti;
 - 2) richiesta di medicinali emoderivati da conto in lavorazione;
 - 3) richiesta di prestazioni di medicina trasfusionale (consulenze specialistiche, esami immunoematologici, altro da specificare),
 - 4) modalità di assegnazione e consegna degli emocomponenti;
 - 5) modalità di restituzione degli emocomponenti non utilizzati, come da modulo P.50.515-A paragrafo 7.16 secondo modalità condivise tra le parti.
 - 6) confenzionamento e trasporto di sangue, di emocomponenti, di prodotti emoderivati e dei campioni di sangue che necessitano di

temperatura controllata;

- 7) garanzia della sicurezza della trasfusione con particolare riferimento a prelievi per indagini pretrasfusionali, richiesta, assegnazione, consegna, trasporto e tracciabilità degli emocomponenti;
 - 8) conservazione degli emocomponenti e dei medicinali emoderivati;
 - 9) gestione delle tecnologie strumentali ed informatiche.
2. La Struttura sanitaria ricevente, preso atto della normativa vigente di riferimento e dei relativi aggiornamenti, si impegna a:
- a) riconoscere l'esclusività della fornitura;
 - b) non porre a carico in alcun modo del paziente, né direttamente né indirettamente, il costo degli emocomponenti ad uso trasfusionale, degli emocomponenti ad uso non trasfusionale, inclusi quelli autologhi prodotti al di fuori dei Servizi trasfusionali per indicazioni terapeutiche appropriate, elaborate dal CMS ed aggiornate attraverso il previsto gruppo multidisciplinare, e dei medicinali emoderivati da conto-lavorazione; tali costi, sono da addebitarsi all'azienda sanitaria di residenza del paziente stesso, in caso di ricoveri in regime di solvenza, in quanto non ricompresi nelle tariffe DRG;
 - c) comunicare all'Azienda fornitrice il nominativo del medico referente delle attività trasfusionali in convenzione, di cui all'art. 1;
 - d) restituire i prodotti non utilizzati secondo le modalità ed i tempi indicati dal Servizio Trasfusionale di riferimento di cui all'art. 2, come da modulo P.50.515-A paragrafo 7.16; comma 1, lettera c) punto 5) secondo modalità condivise tra le parti.
 - e) garantire la tracciabilità dei prodotti ricevuti;

- f) garantire l'osservanza delle procedure per la sicurezza trasfusionale previste dalle vigenti disposizioni;
- g) far pervenire sistematicamente e con puntualità al Servizio Trasfusionale la dichiarazione di avvenuta trasfusione/applicazione e la notifica di reazioni ed eventi avversi, come da modulo P.07.515-A.M.04, secondo le indicazioni fornite dal medesimo;
- h) dotarsi di una frigoemoteca intelligente interfacciata con il sistema gestionale dell'Azienda Fornitrice, provvista di allarme acustico locale e remoto se non presidiata h24, in cui saranno conservate le unità per la consegna in type&screen, la cui gestione è a carico dell'Azienda Fornitrice in collaborazione con il personale del Laboratorio della Struttura sanitaria ricevente;
- i) la Struttura sanitaria ricevente si rende disponibile a promuovere la cultura della donazione, previa stipula di apposita convenzione trilaterale, permettendo all'Associazione Amici Donatori di svolgere attività di promozione alla donazione all'interno della propria struttura. Si impegna, inoltre a mettere a disposizione spazi per consentire il posizionamento di unità mobili di raccolta su indicazione del direttore della Azienda Fornitrice.

ARTICOLO 3

(Fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale ed attività correlate)

La fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale prevede quanto segue:

a) Consulenza di medicina trasfusionale

La richiesta di emocomponenti ad uso trasfusionale deve essere preceduta da una consulenza di medicina trasfusionale fornita dal Servizio Trasfusionale

dell'Azienda fornitrice secondo modalità condivise tra le parti, come da modulo P.01.515-A.T.22.

b) Sicurezza della trasfusione

La Struttura sanitaria ricevente applica le procedure per garantire la sicurezza del paziente candidato alla trasfusione fornite dal Servizio Trasfusionale e condivise nell'ambito del Comitato ospedaliero del buon uso del sangue.

c) Prelievi ematici per indagini immunoematologiche e pre-trasfusionali

La raccolta e l'invio dei prelievi ematici avvengono in conformità alla normativa vigente e secondo le disposizioni fornite dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, come da modulo P.32.F.T.03.

d) Richiesta trasfusionale

La richiesta trasfusionale avviene in conformità alla normativa vigente, secondo le modalità di compilazione e trasmissione indicate dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

La richiesta trasfusionale potrà essere inoltrata al Servizio Trasfusionale dell'Azienda in formato cartaceo oppure mediante richiesta informatizzata Emoward. Al riguardo la gestione delle richieste di laboratorio dell'ASST Gaetano Pini-CTO avverrà attraverso la piattaforma Emoward con costi a carico della ASST Gaetano Pini-CTO.

La realizzazione dell'integrazione compliant con lo scenario regionale SISS RIA sarà oggetto di uno specifico addendum del contratto.

e) Indagini pretrasfusionali

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice garantisce l'esecuzione delle indagini pre-trasfusionali in conformità alla normativa vigente.

f) Assegnazione e consegna

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, conformemente alla normativa vigente, stabilisce e fornisce i criteri di assegnazione e le modalità di consegna degli emocomponenti, come da modulo P.01.515-A.IO.11.

g) Modalità di confezionamento e trasporto

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, conformemente alla normativa vigente, definisce le modalità di confezionamento e trasporto, come da modulo P.50.515-A paragrafo 7.12. Il trasporto deve avvenire in condizioni che consentano di mantenere l'integrità e le caratteristiche biologiche dei prodotti.

Le procedure di trasporto devono essere convalidate e periodicamente riconvalidate in conformità alla normativa vigente, da parte del responsabile del trasporto.

h) Modalità di conservazione

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità di conservazione dei prodotti presso la struttura sanitaria ricevente, al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche biologiche e funzionali degli stessi, in conformità alla normativa vigente, come da modulo P.50.515-A paragrafo 7.13.

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice e la struttura sanitaria ricevente rinviano ad apposita procedura la gestione della frigoemoteca di prossima installazione.

i) Arrivata trasfusione

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità con cui la Struttura sanitaria ricevente deve dare sistematica comunicazione

dell'avvenuta trasfusione, come da modulo P.50.515-A paragrafo 7.15.

j) Gestione delle unità non utilizzate

Le unità non utilizzate devono sempre essere riportate al Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice. Per ragioni di sicurezza esse vengono di norma eliminate a meno che sussistano tutte le seguenti condizioni:

- a) utilizzando dispositivi o sistemi di controllo forniti dalla Azienda fornitrice, possa essere dimostrato che la temperatura di conservazione di ogni singola unità è stata conforme alle disposizioni di legge, per tutto il tempo in cui è rimasta fuori dalle emoteche della Azienda Fornitrice.
- b) le unità risultino integre e le caratteristiche (aspetto, colore, temperatura, ecc.) non risultino alterate;
- c) la documentazione di accompagnamento (distinta di consegna) venga resa con le unità;
- d) siano accompagnate dal modulo di restituzione, ove siano chiaramente riportate le condizioni di conservazione delle unità e il motivo del non utilizzo. Il modulo deve essere compilato dal medico.

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità di gestione ed i tempi di restituzione delle unità non utilizzate, in conformità alla normativa vigente, come da modulo P.50.515-A paragrafo 7.16.

k) Gestione delle reazioni ed eventi avversi

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità con cui la Struttura Sanitaria ricevente notifica le eventuali reazioni ed eventi avversi secondo la normativa vigente, come da modulo P.50.515-A paragrafo 7.17.

l) Gestione delle unità autologhe

- 1) Il paziente candidato al predeposito viene inviato dalla Struttura sanitaria ricevente al Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice per la verifica dell'applicabilità di un programma di predeposito per autotrasfusione sulla base delle indicazioni e controindicazioni previste dalle vigenti disposizioni e dalla buona pratica clinica, come da modulo P.02.515-P e P.50.515-A paragrafo 7.18;
- 2) qualora il paziente debba effettuare il predeposito presso un Servizio Trasfusionale di una Azienda sanitaria diversa da quella fornitrice, ferma restando la verifica di cui al punto 1, devono essere definite le modalità operative riguardanti le procedure di prelievo, trasporto e consegna al Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice, come da modulo P.32.F.M.01.

ARTICOLO 4

(Emodiluizione e recupero peri-operatorio)

Le attività inerenti alla emodiluizione pre-operatoria ed al recupero intra e peri-operatorio avvengono in conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 5

(Produzione ed applicazione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei Servizi trasfusionali)

La struttura sanitaria ricevente può produrre gli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale, derivati da un prelievo di sangue periferico non superiore a 60 mL, per singola procedura direttamente applicati dopo la preparazione, nel rispetto della normativa vigente, previa convenzione con il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, stipulata secondo lo schema tipo definito dalla normativa vigente.

ARTICOLO 6

(Fornitura di prestazioni di medicina trasfusionale)

Le prestazioni di medicina trasfusionale e le modalità di erogazione delle stesse da parte dell'Azienda fornitrice sono specificatamente declinate tra le parti così come esplicitate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ARTICOLO 7

(Informativa al trattamento dei dati personali e consenso informato)

Per l'informativa, il consenso al trattamento dei dati personali ed il consenso informato alla trasfusione ed all'applicazione degli emocomponenti ad uso non trasfusionale, si applicano le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia trasfusionale.

ARTICOLO 8

(Tracciabilità)

1. L'Azienda fornitrice e la struttura sanitaria ricevente garantiscono la tracciabilità secondo le modalità, anche informatiche previste dalla normativa vigente;
2. l'Azienda fornitrice si impegna a trasmettere con cadenza trimestrale alla Struttura sanitaria ricevente e alla DG Welfare della Regione Lombardia una rendicontazione sia degli emocomponenti ad uso trasfusionale ceduti che delle prestazioni di laboratorio effettuate;
3. qualora siano adottate le modalità informatiche, le stesse rispondono ai requisiti minimi di funzionalità e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni, come da modulo P.25.515.IO.03.

ARTICOLO 9

(Attrezzature, tecnologie e locali)

L'eventuale utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali dell'Azienda fornitrice da parte della Struttura sanitaria ricevente o viceversa, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, è regolato da appositi accordi/contratti riportati in specifici ed ulteriori allegati.

ARTICOLO 10

(Rapporti Economici)

1. Per i prodotti (emocomponenti ad uso trasfusionale ed ad uso non trasfusionale, medicinali emoderivati) si applicano le tariffe previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia;
2. per ogni unità di sangue od emocomponente fornito dalla Struttura sanitaria pubblica sede di servizio trasfusionale, come stabilito dalla DGR n. XI/83 del 07/05/2018 è prevista l'aggiunta di una quota forfettaria pari ad Euro 50,00 nella quale vengono ricomprese tutte le attività di medicina trasfusionale che necessitano per un'appropriata gestione di tali prodotti.
3. gli esami di laboratorio non sono ricompresi nella tariffa dell'emocomponente fornito; conseguentemente dovranno essere valorizzati come da nomenclatore e addebitati alla Struttura richiedente;
4. per le attività svolte dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice relativamente agli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei Servizi trasfusionali, di cui all'articolo 6 della presente convenzione, si applicano le modalità di remunerazione stabilite dalla Regione;
5. per le prestazioni specialistiche oggetto della presente convenzione si applicano le tariffe previste dalla normativa nazionale in materia;
6. per le unità di sangue consegnate dalla Fondazione nei casi di pazienti

- alloimmunizzati, per malfunzionamento dell'Haemobank o sulle le unità di O negativo per le emergenze non allocate nell'Haemobank, verrà apposto il rilevatore di temperatura per il quale sarà addebitato il costo di 5 EURO;
7. i costi di trasporto sono a carico della Struttura sanitaria ricevente;
8. i pagamenti a favore dell'Azienda fornitrice sono effettuati entro i limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i., a seguito di ricezione della rendicontazione di cui all'art. 9 della presente convenzione;
9. l'Azienda fornitrice provvederà a monitorare trimestralmente l'andamento dell'attività e, nel caso si evidenziassero da parte della Struttura sanitaria ricevente modalità di gestione difformi da quanto indicato nella presente convenzione, si riserverà di modificare le attuali condizioni ed applicare eventuali maggiorazioni economiche.

ARTICOLO 11

(Trattamento dei dati personali, anche particolari, e nomina quale

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali - art. 28

Regolamento UE 679/2016).

1. Ai fini del perfezionamento del presente contratto, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali strumentale allo svolgimento delle prestazioni oggetto di convenzione, le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016) e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Sono dati particolari, ai sensi dell'art. 9 Reg. UE 2016/679 (GDPR) i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a

identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

3. La Fondazione si impegna, sin da subito, a trattare tali dati secondo le modalità e le finalità definite dal Titolare e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività prestate ai sensi del presente contratto.

4. Restano comunque in capo al Titolare del Trattamento gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso da parte dell'interessato e, più in generale, tutti gli obblighi previsti dalla normativa privacy vigente.

5. In adempimento agli obblighi sanciti dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati, la Struttura sanitaria ricevente, tramite sottoscrizione del presente atto, nomina il soggetto erogante le prestazioni oggetto di convenzione, l'Azienda fornitrice, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. La sottoscrizione della convenzione da parte del soggetto erogante la prestazione comporta l'accettazione della nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

6. Il Responsabile assicura l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

7. Il Titolare fornisce espressa autorizzazione scritta generale all'individuazione da parte del Responsabile, mediante atto scritto che preveda gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente convenzione, di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub responsabili". Il Responsabile conserva nei confronti del Titolare ogni responsabilità per l'eventuale inadempimento da parte del sub

responsabile. Il Titolare si riserva il diritto di verificare i nominativi dei sub responsabili e chiederne, se del caso, la modifica qualora i soggetti designati non appaiano in grado di garantire il rispetto del Regolamento. In ogni caso, il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando l'opportunità al Titolare di opporsi a tali modifiche.

8. Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà attenersi alle prescrizioni del titolare, così come esplicitate nell'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo. Il Titolare si riserva, altresì, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare ed adeguare tali prescrizioni.

9. Al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della legge applicabile e delle prescrizioni a carico del Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio DPO e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.

10. Le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero

la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo - anche in relazione a quanto previsto dal Contratto all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Contratto.

11. Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle prescrizioni legittime del titolare.

12. Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la conseguenza di condotte, anche omissive, imputabili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

13. La nomina a Responsabile esterno del trattamento è condizionata, per oggetto e per durata, alla convenzione in corso, e si intenderà revocata di diritto alla scadenza o alla risoluzione, per qualsiasi causa, della stessa.

14. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti istruzioni, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali.

ARTICOLO 12

(Piano di prevenzione della corruzione e codice etico e di comportamento)

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei rispettivi codici etici e di comportamento. In particolare le parti dichiarano di aver adottato il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, quale sezione del Piano Integrato delle Attività e Organizzazione (PIAO) e Codice Etico e di comportamento (visibili e consultabili sui rispettivi siti internet)

conformemente alla L. n. 190/2012 e s.m.i., le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ARTICOLO 13

(Durata)

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e sino al 31.12.2026. Le parti convengono che, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi, i pregressi reciproci rapporti verranno regolati ai sensi del presente accordo a far tempo dal 01.01.2024.

Sei mesi prima del termine della scadenza, le parti ne definiscono il rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

2. Il recesso è esercitato secondo la normativa vigente.
3. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali.

ARTICOLO 14

(Foro competente)

Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Letto, firmato e sottoscritto.

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO

GAETANO PINI/CTO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Paola Lattuada

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3, c.2.

La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis, L. 241/90 e s.m.i.

www.AlboPretorionline.it 29/05/25

Attività di medicina trasfusionale garantite dai SIMT che forniscono emocomponenti e relativi costi medi regionali.

Consulenza	Consulenza	€ 17,90	Atto anche telefonico con il quale si valuta con il clinico che ha in cura il paziente la miglior terapia trasfusionale
Gestione richiesta	controllo conformità inserimento dati		Verifica che tutte le informazioni obbligatorie e non siano presenti nella richiesta
	ricerca unità selezione		Data entry svolto dal trasfusioneista nel sistema informatico a fronte di gestione cartacea della richiesta
	centrifugazione provine		A fronte di un'etichetta fornita dal sistema, una volta inserita la richiesta, etichettatura della stessa sulla provetta reietta ed etichettata in reparto, verificando la coincidenza dei dati e la firma di chi ha prelevato
	programmazione analizzatore		Separazione fisica con l'ausilio di una centrifuga per un numero di giri adatto, del plasma dai globuli rossi per effettuare i test del caso
	rilascio tecnico		Inserimento nell'analizzatore del pannello dei test ritenuti necessari per quel campione (provetta, prelievo)
	validazione medica		Conferma tecnica che la richiesta ed il campione siano congruenti
		€ 4,20	Verifica del medico della corretta esecuzione dei passi precedenti
Assegnazione	audit richiesta		Verifica della congruenza dei parametri della richiesta in considerazione dell'atto di assegnazione
	selezione unità		Manualmente in virtù dei criteri immunofenotipici selezione dell'unità nell'emooteca oppure, se il sistema informativo lo consente, scelta del computer sulla base di algoritmi immunopatologici
	selezione richiesta		A fronte di una telefonata che chiede gli emocomponenti per un determinato paziente scelta della richiesta su modulo cartaceo nel sistema informativo per il paziente indicato
	assegnazione unità		Leggere etichetta da paziente e unità prescelta nel contesto del sistema informativo
	stampa etichette		Produzione attraverso una stampante delle etichette previste per l'assegnazione
	stampa moduli		Produzione attraverso una stampante dei moduli previsti per l'assegnazione
	controllo e firma		Verifica della corretta assegnazione e firma/sigla della correttezza della procedura
		€ 3,15	subtotale
Consegna	apertura richiesta		In virtù della richiesta di un emocomponente assegnato reperimento della richiesta per la consegna
	lettura etichette fronte/retro		Verifica attraverso lettura barcode che tutte le etichette adesive alla sacca dell'emocomponente siano tra loro congruenti
	stampa moduli		Produzione attraverso una stampante dei moduli previsti per la consegna
	archiviazione documenti		Archiviazione della copia cartacea dei documenti (stampati)
		€ 1,15	subtotale
Confezionamento	imbustamento (cont. Secondario)		Inserimento della sacca di emocomponente in altro contenitore a dispetto di una rottura del contenitore primario (sacca), solo allo scopo di evitare lo spandimento di materiale biologico
	condizionamento (cont. Terziario)		Ottenimento nel contenitore terziario della temperatura adatta al trasporto degli emocomponenti a seconda della loro tipologia
	attivazione T logger		Accensione del rilevatore in continuo nel contenitore terziario della temperatura durante tutto il trasporto
		€ 1,55	subtotale
Avvenuta trasfusione	ricezione fax/mail - stampa		Ricezione del documento di avvenuta trasfusione via fax o mail
	apertura richiesta		Apertura della richiesta per la registrazione dell'avvenuta trasfusione di un emocomponente assegnato e consegnato
	selezione codice sacca		Lettura barcode codice sacca dell'emocomponente trasfuso
	inserimento dati trasfusione		Registrazione di tutte le variabili dell'evento trasfusionale
	salvataggio, chiusura		Memorizzazione dei dati e chiusura della funzione informatica
		€ 2,00	subtotale

utilizzo	accettazione		
	controllo temperatura trasporto		Visione ed accettazione dell'unità di emocomponente non trasfusa
	controllo documenti accompagnamento		Verifica della temperatura in continuo durante il trasporto
	controllo dirigente accettazione rientro		Verifica dei documenti che accompagnano la sacca di emocomponente
	stampa a computer		Verifica dell'avvenuta accettazione del rientro della sacca di emocomponente da parte del laureato addetto
	rimozione etichette accettazione		Ricarico in computer dell'unità rientrata
	riposizionamento unità		Scollamento delle etichette della precedente assegnazione e consegna senza alterare le etichette native e di validazione
	aggiornamento archiviazione documenti		Reinserimento dell'unità di emocomponente in emoteca
		€ 3,60	Archiviazione nuovi documenti relativi al rientro dell'unità di emocomponente
	gestione non conformità / gestione deroga in accettazione	subtotale	
Sicurezza trasfusionale	segnalazione formale per sieroconversione o rischio emocomponenti		Verifica di eventuali non conformità e/o gestione di deroghe alle normali procedure accadute nel turno di lavoro
	gestione unità in deposito sangue e plasma per emergenze		Comunicazione di sviluppo di anticorpi nel ricevente a fronte di una sieroconversione nei confronti di antigene emocomponente per motivazione emersa ad avvenuta assunzione e consegna
	audit on site		Gestione qualitativa degli emocomponenti per uso emergenziale
		subtotale	€ 4,00
Gestione eventi avversi	ricezione segnalazione		Ricezione in moduli cartacea o verificata a computer di evento avverso, verosimilmente ascrivibile a recente trasfusione
	inserimento segnalazione		Registrazione in computer della segnalazione
	richiesta prelievo		Una volta inserita la non conformità (evento avverso), etichettatura sulla provetta redatta ed etichettata in reparto a seguito dell'evento avverso, verificando la coincidenza dei dati e la firma di chi ha prelevato
	campionamento sacca		Produzione della sacca di emocomponente di alcuni campioni rappresentativi dell'entità
	centrifugazione provette		Separazione fisica con l'aiuto di una centrifuga per un numero di giri adatto, del plasma dai globuli rossi per effettuare i test del caso in relazione all'evento avverso
	programmazione analizzatore		Inserimento nell'analizzatore del risultato dei test ritenuti necessari per quel campione (provetta, prelievo) allo scopo di verificare i parametri immunematologici
	rilascio tecnico		Conferma tecnica che la predisposizione dei test di sieroconversione sono congruenti
	validazione medica		Verifica del medico della corretta esecuzione dei test precedenti
	refertazione reazione avversa		Conclusioni e diagnosi dell'evento avverso con le possibili cause indicate. Registrazione Sistema Informativo Trasfusionale nazionale (SISTRA)
	invio referto fax		Comunicazione via fax dell'evento avverso e delle sue cause ai centri che hanno cura il paziente coinvolto ed a tutti gli Enti di controllo preposti alla gestione dell'emovigilanza
		subtotale	€ 0,50
Altro	Garanzia servizio guardia attiva (5%)		Presenza di guardia attiva
	Quota forfait maggioranza urgenze (5%)		Gestione delle urgenze
		subtotale	€ 41,85
Altri costi	costi indiretti generali (20%)		€ 8,37
		Totale	€ 50

ALLEGATO 2: Prescrizioni a carico del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (art. 28 del Regolamento UE 679/2016) nell'ambito di convenzioni attive

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) in caso di trasferimento di dati verso un Paese terzo o una organizzazione internazionale provvedere a richiedere espressa e specifica autorizzazione al Titolare del trattamento a meno che non debba adempiere ad un obbligo imposto dal diritto UE o dal diritto nazionale. In tal caso il Responsabile del trattamento informa il Titolare circa tale l'obbligo giuridico prima del trattamento salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantire che i sub responsabili nominati e tutti gli altri soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali si impegnino alla riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza per le ragioni connesse al servizio;
- c) adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza del trattamento con particolare riferimento allo specifico rischio connesso alla tipologia di dati trattati, così come previsto dall'art. 32 del Regolamento.

Nello specifico, il Responsabile del trattamento deve:

- garantire su base permanente la capacità di assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi di trattamento;
 - garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Se richiesto il Responsabile del trattamento dovrà comunicare al Titolare dette modalità di sicurezza;
 - garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non debitamente istruito e formato dal Responsabile medesimo e si sia impegnato alla riservatezza nello svolgimento dei propri compiti lavorativi o abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- d) deve fornire la propria collaborazione a favore del Titolare del trattamento affinché questi possa dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
 - e) deve assistere il Titolare del trattamento nel garantire l'adempimento degli obblighi connessi sanciti dagli artt. da 32 a 36 del Regolamento;
 - f) cancellare o restituire al Titolare del Trattamento i dati personali una volta conclusa la prestazione del servizio sulla base delle indicazioni e delle scelte comunicate dal Titolare del Trattamento. Il Responsabile deve inoltre cancellare le copie esistenti di tale trattamento a meno che il diritto UE o il diritto nazionale ne preveda la conservazione;
 - g) mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi sanciti dal Regolamento contribuendo anche alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento;
 - h) tenere il registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento UE/2016/679.